Conto corrente con la posta
Anno 88° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 giugno 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 800 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1800 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 maggio 1947, n. 123, concernente il: «Trasferimento in proprietà dello Stato Sovietico della Villa Abamelek-Lazareff, in Roma» la registrazione alla Corte dei conti, apparsa, in calce, in termini incompleti, si riproduce qui di seguito nel suo testo integrale:

Registrato con riserva alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 141. — FRASCA

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 126 DEL 6 GIUGNO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbli-

gazioni sorteggiate il 1° aprile 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Antonio Cordani, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1947. — **Società Meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 401.

Diritto fisso sulle assegnazioni industriali, sulle materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, ed il decreto del Ministro per l'industria e il commercio 6 giugno 1946;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sulle distribuzioni e assegnazioni di merci, nazionali ed estere, materie prime, semilavorati e prodotti finiti, fatte dalla Commissione centrale dell'industria, tramite le sottocommissioni dipendenti, è dovuto un diritto fisso del 0,25 %.

Il diritto fisso è ragguagliato al valore delle merci relative a ciascun buono di assegnazione. Non è dovuto per le assegnazioni fatte alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

L'obbligo di pagamento del diritto fisso si adempie mediante versamento nelle Tesorerie provinciali da imputarsi nel bilancio delle entrate per essere assegnato nell'apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e da erogare con aperture di credito sino al limite di otto milioni di lire a favore del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 402.

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali dell'esercito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1946 è ripristinato, per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente dell'esercito, il periodo di permanenza minima nel grado previsto dall'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Art. 2.

Fino a quando non sarà entrata in vigore la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, è sospesa, per tutti i gradi, l'applicazione del terzo comma dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Tale sospensione per i maggiori, capitani e tenenti dell'esercito, ha valore a partire dal 31 marzo 1943.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, continuano ad avere vigore per l'esercito dal 15 aprile 1946 fino al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. 403.

Aumento delle indennità spettanti ai giudici popolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 715;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 715, è così modificato:

« Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 500, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 %, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano inoltre, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 6°.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestar servizio ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 maggio 1947, n. 404.

Corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai professori universitari ordinari e straordinari, il premio di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è corrisposto in relazione all'adempimento delle funzioni inerenti al rispettivo insegnamento tenendosi conto, a tal fine, dell'attività didattica — o comunque con questa connessa — e dell'attività relativa alla ricerca scientifica, della direzione di istituti, cliniche, laboratori, gabinetti, seminari e simili.

Per i professori incaricati, l'importo giornaliero del premio è commisurato ad un duecentesimo della retribuzione spettante.

La liquidazione del premio viene effettuata dal rettore o direttore, previo accertamento del numero delle giornate per le quali ciascun professore deve essere considerato in servizio ai sensi del presente articolo e del successivo art. 5.

Art. 2.

Agli insegnanti di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione media ed artistica di ogni tipo e grado che, prestando l'orario d'obbligo settimanale di lezione, abbiano dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, il premio giornaliero di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è dovuto per tutte le giornate feriali della settimana, escluse quelle indicate nel successivo art. 5.

Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media ed artistica di ogni tipo e grado che adempiono il loro obbligo settimanale di servizio dando prova di diligenza e di attaccamento al dovere, il premio di presenza è dovuto per tutte le giornate feriali della settimana, escluse quelle indicate nel successivo art. 5, a prescindere dalla distribuzione delle ore d'insegnamento nella settimana stessa, ed è commisurato ad un'aliquota corrispondente ad un duecentesimo della sola retribuzione spettante.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi del personale assistente delle accademie di belle arti e dei licei artistici.

Art. 3.

Per la corresponsione del premio al personale direttivo di ruolo e incaricato, compresi i capi di istituto con l'obbligo di insegnamento, degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, si applicano le norme previste dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Salvo quanto è disposto con l'ultimo comma del precedente art. 2, la disposizione del precedente comma si applica pure nei confronti del personale di segreteria, assistente tecnico, amministrativo, di vigilanza e subalterno, comunque non insegnante, di ruolo o non di ruolo, salvo che, per quest'ultimo, il premio di presenza va commisurato ad un duecentesimo della retribuzione spettante.

Il premio di presenza non spetta durante le vacanze scolastiche, al personale indicato nei commi precedenti, qualora non abbia specifico e formale obbligo di presenza in servizio.

Art. 4.

Il premio giornaliero di presenza spetta anche ai maestri elementari provvisori e supplenti, nonchè al personale che a norma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, era incaricato dell'insegnamento di materie speciali e va commisurato ad un duecentesimo della retribuzione spettante.

Art. 5.

Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo indicato nei precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto, agli assistenti dei licei artistici e delle accademie di belle arti, nonchè ai maestri elementari di ruolo e non di ruolo il premio giornaliero di presenza non compete, oltre che per le giornate stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le giornate di vacanza previste dagli ordinamenti scolastici e dal calendario scolastico. Peraltro detto premio è dovuto per le giornate durante le quali il personale predetto partecipa alle operazioni relative agli scrutini ed agli esami della sessione estiva ed autunnale e può essere corrisposto:

a) per le giornate di vacanza scolastiche e natalizie e pasquali, escluse quelle in esse comprese considerate festive a tutti gli effetti civili allorquando abbiano luogo scrutini trimestrali e si effettuino lavori preparatori agli scrutini medesimi;

b) per le giornate di temporanee sospensioni delle lezioni, dovute a circostanze eccezionali e contingenti dipendenti da cause di servizio o di forza maggiore, comunque non imputabili al predetto personale.

Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto che, in dipendenza delle esigenze di istituti, cliniche, laboratori e simili, sia presente in servizio anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, può essere corrisposto il premio giornaliero di presenza nel periodo delle vacanze stesse, limitatamente alle giornate di effettiva presenza.

Art. 6.

La disposizione dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, relativa alla misura minima del premio giornaliero di presenza non si applica al personale insegnante non di ruolo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 7.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto agli istituti e scuole di ogni ordine e grado, anche se con ordinamento autonomo, sarà posta a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, che non siano in contrasto col presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed in effetto dal 1° aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 162. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 maggio 1947, n. 405.

Approvvigionamento dei materiali ferrosi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1946, n. 566, col quale è stata prorogata al 30 giugno 1947 la validità delle disposizioni contenute nel citato regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito il vincolo di blocco dei rottami di ferro ed acciaio da forno e da pacchetto e dei rottami di ghisa, da chiunque ed a qualsiasi titolo detenuti, in quantità superiore ai 1000 kg. per il ferro e l'acciaio, ed ai 500 kg. per la ghisa.

Agli effetti del presente decreto deve considerarsi come ghisa quella avente un contenuto di manganese non superiore al 5 %.

Art. 2.

Chiunque, a qualsiasi titolo detenga rottami di ferro o di acciaio da forno e da pacchetto, in quantità superiore ai 100 quintali, ovvero rottami di ghisa in quantità superiore ai 50 quintali, è tenuto a farne denuncia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Consorzio approvvigionamento materie prime siderurgiche (Campsider) per il ferro e l'acciaio, ed al Consorzio approvvigionamento materie prime per le fonderie di ghisa (Campfond) per i rottami di ghisa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le denuncie successive della consistenza dei rottami debbono essere fatte mensilmente entro i primi sette giorni di ogni mese. Da esse debbono risultare il quantitativo dei rottami raccolti, quello dei rottami alienati e la giacenza all'ultimo giorno del mese al quale la denuncia si riferisce.

La denuncia deve contenere, in ogni caso, per i rottami di ferro e di acciaio, l'indicazione della quantità complessiva, e per i rottami di ghisa, anche la precisazione della qualità, nei tipi seguenti:

1) meccanica;
2) comune;
3) bruciata;
4) ex proiettili;
5) tornitura o limatura.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono considerati rottami da forno e da pacchetto:

1) i rottami di ferro, di acciaio — anche legato e di ghisa di qualsiasi provenienza, normalmente destinati alle acciaierie, alle ferriere e alle fonderie di ghisa;

2) per la ghisa, i colaticci di ghisa, i rottami di ghisa siliciosa e simili;

3) per il ferro e l'acciaio, i materiali sottoindicati:

a) spezzoni di ferro tondo, quadro, piatto e di qualsiasi altra sezione, nuovi ed usati, delle seguenti dimensioni:

di diametro o lato fino a mm. 79 e di lunghezza inferiore a mm. 500;

di diametro o lato fino a mm. 159 e di lunghezza inferiore a mm. 350;

di diametro o lato da mm. 160 e più, e di lunghezza inferiore a mm. 200;

b) spezzoni di profilati comuni e speciali, travi, ferri a « U », a « T », angolari, ecc., nuovi ed usati, delle seguenti dimensioni:

altezza o lato fino a mm. 149 e lunghezza inferiore a mm. 1000;

altezza o lato di mm. 150 e più e lunghezza inferiore a mm. 500;

c) spezzoni di rotaie ferroviarie a fungo, nuove ed usate, di lunghezza inferiore a mm. 500; tutte le rotaie tranviarie a gola fuori uso di qualsiasi tipo, di peso inferiore a kg. 32 a metro lineare, spezzoni di rotaie tranviarie a gola, nuove ed usate, del peso di kg. 32 e più al metro, di lunghezza inferiore a mm. 500;

d) spezzoni di cerchioni di carrozze ferroviarie, tranviarie, locomotive, vagoni e carri, in lunghezze inferiori a mm. 200 e spezzoni dei relativi assali di lunghezza inferiore a mm. 300;

e) proiettili esplosi e scheggiame di tutti i calibri;

f) spezzoni di tubi, nuovi ed usati, saldati e avvicinati e non saldati di qualsiasi spessore, con diametro esterno inferiore a mm. 50 e in lunghezza inferiore a mm. 500; gli stessi con diametro esterno di mm. 50 ed oltre, in lunghezza inferiore a mm. 300;

g) spezzoni di catene ad anello aventi il diametro del tondino inferiore a mm. 35 e lunghezza inferiore a m. 2 e spezzoni come sopra con tondino di mm. 35 e più e lunghezza inferiore a m. 1;

h) cascami di lamiere grosse e sottili, nuove ed usate, lisce o striate, nere, piombate, zincate o comunque rivestite (escluse le stagnate) di qualsiasi spessore, aventi una superficie riutilizzabile inferiore a cm² 400;

i) residui e scarti di fucinatura in pezzi di peso unitario inferiore a 10 kg.;

l) tutti i materiali di ferro, di acciaio o di ghisa che costituivano parti di macchinario e di attrezzature fuori uso (recipienti, involucri, caldaie, benne e cassoni rovesciabili, carrelli decauville, ruote, travature, composte, ecc.) nonchè macchinari, carri armati, automezzi, artiglierie, materiali di armamento e munizioni non ancora demoliti, ma destinati alla demolizione, in quanto, o per le parti, non riutilizzabili;

m) tutti i materiali usati di ferro fibroso, quali rotaie, travi, ecc., anche in spezzoni di qualsiasi lunghezza;

n) tutti i materiali ferrosi provenienti da ricuperi e demolizioni navali (esclusi apparati motori e macchinari di bordo), in misura non inferiore all'80 per cento;

o) apparati motori e macchinari di bordo provenienti da navi demolite o destinate alla demolizione in quanto, o per le parti, non direttamente riutilizzabili a norma del presente decreto;

p) limatura e tornitura di ferro, acciaio e ghisa.

Art. 4.

I materiali non contemplati nel precedente articolo, utilizzabili senza nuova fusione, possono essere ugualmente destinati ai forni, nelle percentuali che il Ministero dell'industria e del commercio determinerà di volta in volta, sentite le amministrazioni e gli enti interessati.

E' consentito il reimpiego dei cascami provenienti da lavorazioni interne degli stabilimenti presso i quali le lavorazioni si svolgono.

Art. 5.

I rottami indicati negli articoli precedenti debbono essere ceduti, dai detentori, ai prezzi ufficiali, alle acciaierie, alle ferriere e alle fonderie indicate dal Campsider, per i rottami di ferro e di acciaio, e dal Campfond per quelli di ghisa, a norma delle istruzioni che saranno emanate dal Ministero dell'industria e del commercio.

Le permute tra rottami ferrosi e prodotti semilavorati o finiti debbono essere autorizzate dal Campsider o dal Campfond secondo la rispettiva competenza.

La cessione dei rottami di cui al presente decreto può essere eseguita dal detentore, direttamente o per mezzo di commercianti designati per ogni provincia dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, su proposta delle associazioni rappresentative degli interessi di categoria, ove esistano.

Art. 6.

I rottami comunque detenuti dalle Amministrazioni statali, dall'A.R.A.R. o da altri enti pubblici, sono ceduti e consegnati direttamente agli stabilimenti utilizzatori indicati dal Campsider o dal Campfond.

Le acciaierie, fonderie e ferriere, anche statali, che utilizzano direttamente materiali ferrosi, non sono tenute alla cessione obbligatoria dei rottami che esse detengono, vigendo per esse soltanto l'obbligo di denuncia.

Art. 7.

La cessione dei materiali e macchinari di cui all'articolo 3 lettera *l*), destinati alla demolizione, detenuti dalle Amministrazioni statali, dall'A.R.A.R. o da altri enti pubblici, si effettua alle condizioni e con le modalità da stabilirsi attraverso accordi da stipularsi da parte delle singole amministrazioni con le imprese interessate.

Art. 8.

Per i materiali che provengono da recuperi marittimi, aggiudicati in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto, il vincolo di blocco è limitato ai soli rottami da forno e da pacchetto, di cui all'art. 3, e non si applica la percentuale stabilita alla lettera *n*) dell'articolo stesso.

Art. 9.

E' vietato il trasporto di quantitativi di rottami ferrosi eccedenti i limiti di cui all'art. 1 del presente decreto, senza autorizzazione del Campsider o del Campfond, secondo la rispettiva competenza.

Art. 10.

Sono nulli i contratti che comportino alienazione a qualsiasi titolo dei materiali di cui al presente decreto, ovvero abbiano ad oggetto la trasformazione di essi, in quanto violino le disposizioni degli articoli precedenti.

I contratti di fornitura, aventi data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, ed in corso di esecuzione alla data predetta, conservano la loro validità.

Tali contratti, con indicazione dei quantitativi da consegnare o da utilizzare, e di quelli eventualmente già consegnati o utilizzati, debbono essere denunciati a norma degli articoli 2 e 6, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'industria e del commercio concedere deroghe alle disposizioni del presente decreto per i materiali provenienti da importazioni.

Art. 12.

Il Ministero dell'industria e del commercio, in esecuzione di direttive di Governo, sulla base degli elementi forniti dalle amministrazioni pubbliche interessate, dalle associazioni rappresentative degli interessi di categoria, ove esistano, dal Campsider e dal Campfond, nonchè di ogni altro utile elemento, stabilisce i piani di produzione e di distribuzione dei prodotti siderurgici (compresa la ghisa da fonderia e da acciaieria), per soddisfare le esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei settori di consumo di particolare importanza per l'economia del Paese. A tal fine esso determina le aliquote di acciaio greggio e di ferro da pacchetto e le aliquote dei tipi di ghisa che debbono avere tale destinazione preferenziale vincolata, e quelle lasciate libere per i rimanenti consumi.

Art. 13.

Il Ministero dell'industria e del commercio, sentite le amministrazioni interessate e le associazioni rappresentative degli interessi di categoria, ove esistano, stabilisce i tipi e le quantità di materiali siderurgici che le singole imprese devono produrre a norma dell'articolo precedente, ed assegna, sentiti il Campsider e il Campfond, i necessari quantitativi di materia prima, in base al criterio di attribuire alle varie imprese una percentuale uniforme sulla produzione complessiva.

Il Ministero dell'industria e del commercio può autorizzare convenzioni tra imprese aventi ad oggetto trasferimenti di quote di produzione vincolata.

Art. 14.

In caso di urgente necessità attinente alla manutenzione interna degli stabilimenti siderurgici, le imprese possono utilizzare prodotti siderurgici, semilavorati e finiti, ovvero getti di ghisa e di acciaio, in deroga alle disposizioni generali del Ministero dell'industria e del commercio, previa autorizzazione o salvo convalida successiva dello stesso Ministero.

Art. 15.

Le imprese che nel periodo fissato dal piano di produzione non raggiungano i quantitativi a destinazione vincolata preferenziale fissati a norma dell'art. 12, riceveranno, salvo che si impegnino a provvedere al conguaglio nel periodo immediatamente successivo, un'assegnazione di materie prime per la produzione non vincolata, diminuita della minor quantità prodotta per le destinazioni vincolate preferenziali.

Art. 16.

Le acciaierie, ferriere e fonderie, debbono approvvigionarsi di rottami unicamente attraverso le assegnazioni fatte dal Campsider e dal Campfond.

I prodotti siderurgici assegnati in base ai piani di distribuzione non possono essere destinati ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti ed assegnati.

Art. 17.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni.

Nei casi più gravi il Ministro per l'industria e il commercio può sciogliere gli organi direttivi delle imprese inadempienti e nominare un commissario governativo avente tutti i poteri spettanti agli organi direttivi stessi. La durata in carica del commissario è stabilita dal decreto di nomina, e non può essere superiore ad un anno.

Art. 18.

Per controllare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, il Ministero dell'industria e del commercio, si avvale, oltre che dei propri organi, dello Ispettorato del lavoro.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 159. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 giugno 1947, n. 406.

Ricostituzione dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro.

Le attribuzioni ed i servizi del Ministero delle finanze e del tesoro sono ripartiti tra i due Ministeri predetti secondo i rami di competenza che essi avevano all'atto della riunione in unico Ministero, disposta con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 giugno 1947, n. 407.

Istituzione del Ministero del bilancio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito il Ministero del bilancio.

Art. 2.

Al Ministro del bilancio spetta di dare il preventivo consenso alle proposte dei provvedimenti legislativi di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi.

Art. 3.

I provvedimenti legislativi che comportano impegni di spese ordinarie di carattere generale a carico di bilanci di più Ministeri sono proposti di concerto con il Ministro del bilancio.

Sono altresì proposti di concerto col Ministro del bilancio i provvedimenti legislativi che comportano impegni di spese straordinarie a carico di bilanci di uno o più Ministeri quando l'importo da autorizzare sia superiore ad un miliardo di lire.

Ugualmente sono proposti di concerto col Ministro del bilancio i provvedimenti legislativi che comportano una diminuzione di entrate tributarie.

Art. 4.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il Ministro del bilancio può prendere ogni altra iniziativa diretta a promuovere dai Ministri competenti i provvedimenti intesi a controllare ed incrementare, anche mediante la istituzione di nuove fonti, il gettito delle entrate, nonchè a regolare e contenere gli impegni e le erogazioni delle spese.

Art. 5.

Ai fini previsti dagli articoli precedenti, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire al Ministero del bilancio tutti i dati e gli elementi da esso richiesti.

Art. 6.

Il Ministero del bilancio è costituito da due Direzioni generali che assumono rispettivamente la denominazione di Direzione generale per le entrate e di Direzione generale per le spese.

Le funzioni di direttore generale sono esercitate da funzionari comandati presso il Ministero del bilancio da altre Amministrazioni dello Stato.

Presso il Ministero del bilancio sono altresì comandati da altre Amministrazioni dello Stato dipendenti di ruolo e non di ruolo, in numero da determinarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro.

E' vietata ogni variazione in aumento degli organici del personale di ruolo e dei contingenti del personale non di ruolo in conseguenza dei comandi previsti nei due comma precedenti.

Art. 7.

Salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3, nulla è innovato alla competenza dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Restano, altresì, ferme le disposizioni concernenti la competenza, la organizzazione ed il funzionamento degli organi dipendenti dai suddetti Ministeri, nonchè i provvedimenti legislativi relativi all'amministrazione del patrimonio ed alla contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 giugno 1947, n. 408.

Carica ed esercizio delle funzioni di Governatore della Banca d'Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La carica di Ministro Segretario di Stato è compatibile con quella di Governatore della Banca d'Italia.

Peraltro, per la durata della carica di Ministro, le funzioni del governatore, comprese quelle previste dagli articoli 3 e 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, sono esercitate dal direttore generale della Banca d'Italia ed in caso di assenza o di impedimento di questo dal vice direttore generale.

Sempre per la durata di cui al comma precedente, il direttore generale e il vice direttore generale sostituiscono rispettivamente il governatore e il direttore generale nelle funzioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 11. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Consolidato 3,50% (1906) n. 666814 di L. 213,50, intestato a La Rocca Assunta fu Gaetano moglie di Sodano Sabato di Aniello, vincolato quale parte di dote costituitasi dalla titolare a termini dell'atto 27 agosto 1912 per notar Schettino di Carinola.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 19, si provvederà alla chiesta operazione previa traslazione del titolo suindicato

Roma, addì 30 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(613)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 aprile 1947 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pistoia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 26 maggio 1947 è stato omesso il n. 8) dell'art. 2 che dice:

« 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

Pertanto il n. 8) diventa il n. 9).

(2506)

Nel decreto Ministeriale 4 aprile 1947 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lecce, pubblicato a pag. 1552 della *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 26 maggio 1947, all'art. 2, n. 8, ove è detto:

« 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 »;

deve invece dire:

« 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in qualità di salariati fissi e permanenti ».

(2507)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.